

Roma, 27 Ottobre 2016

Prot. n.43/2016

**MITTENTE: CONFTRASPORTO**

**Documento di consultazione per la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2017**

In ordine alla consultazione avviata dall'Autorità di regolazione dei trasporti (d'ora in poi "ART") sull'allegato A della delibera 118/2016, relativamente al quesito n. 1 la Conftrasporto osserva quanto segue.

Anche per il 2017, il paragrafo 1 del citato allegato, alla lettera "g", include tra gli obbligati al versamento del contributo all'ART, i soggetti che effettuano "*servizi di trasporto passeggeri e/o merci su strada*".

La nostra Confederazione ritiene che siffatta inclusione sia immotivata per le stesse ragioni che nel corso del 2014, in ben due occasioni, sono state puntualmente evidenziate con lettere inviate all'attenzione del Presidente dell'ART, Dott. Andrea Camanzi, da parte del Sottosegretario ai Trasporti On.le Umberto Del Basso De Caro e dell'allora Ministro dei Trasporti, On.le Maurizio Lupi.

Poiché il quadro normativo di riferimento è rimasto immutato, riteniamo ancora valide le considerazioni svolte dall'autorità politica dell'epoca per richiedere l'esclusione, dal novero dei soggetti tenuti al pagamento, delle imprese di autotrasporto merci.

In particolare:

- la lettera del Sottosegretario De Caro del 13 Maggio 2014 evidenziava che l'art. 37, comma 6, lett. b del d.l 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 214 del 22.12.2011) ha posto l'obbligo del contributo nei confronti dei "*gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati*". Di conseguenza, "*l'estraneità dell'autotrasporto alla fattispecie in commento risulta evidente, ove solo si consideri che il mercato del trasporto di merci su strada, nazionale ed internazionale, è completamente liberalizzato, fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria in materia di accesso alla professione e al mercato*". Normativa, quest'ultima, che assegna la disciplina di questi aspetti ad altri soggetti istituzionali



ma, di certo, non all'ART che non ha compiti di regolazione del settore dell'autotrasporto;

- ancora in maniera più chiara, la successiva lettera del Ministro Lupi del 2 Dicembre 2014 evidenziava che *“l’Autorità di regolazione dei trasporti è chiamata ad operare in riferimento ai vari settori delle infrastrutture e dei trasporti in cui ancora sussistono profili di esercizio delle attività in regime di esclusiva o di diritti speciali. Non è questo il caso dell’autotrasporto di merci su strada in cui l’accesso al mercato è libero e l’esercizio dell’attività consentito a chiunque abbia i requisiti previsti dalla normativa di settore”*

Inoltre, in aggiunta a quanto sopra, ci sembra opportuno ricordare che sulla questione in rilievo è in atto un contenzioso davanti al TAR Piemonte che, con Sentenza del 12.11.2015, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale.

Pertanto, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, ci auguriamo che l'ART voglia escludere le imprese di autotrasporto merci dal novero dei soggetti tenuto al contributo.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Pasquale Russo

